



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 4.5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65

Seduta del 30/12/2023

Seduta Pubblica

Sessione Ordinaria

Prima convocazione

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare del Comune, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CIOTTI GIORGIO	Sindaco	Presente
2	AGOSTINI ANDREA	Consigliere	Presente
3	AUTUNNO PIERLUIGI	Consigliere	Presente
4	BELLOPEDE ANTONIO	Consigliere	Presente
5	OTTAVIANI DANILO	Consigliere	Presente
6	MARTELLA ROSINA	Consigliere	Presente
7	SARTORI ILARIA	Consigliere	Presente
8	PANGRAZI STEFANO	Consigliere	Presente
9	ZAGHI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
10	GARATTONI MARIO	Consigliere	Presente
11	MORGANTI GABRIELLA	Consigliere	Presente
12	CALDARELLI CARLO	Consigliere	Assente Giust.
13	TODRANI ALMERINO	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 12 di cui n. 2 in videoconferenza | Tot. Assenti N. 1

I Consiglieri Bellopede e Zaghi partecipano in videoconferenza, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 in data 16.04.2020.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Andrea Agostini.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monica Fonti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: OTTAVIANI DANILO, MARTELLA ROSINA, MORGANTI GABRIELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 66 predisposta dall'AREA 2 – FINANZIARIA, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA in data 21/12/2023;

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile dell'Area interessata, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso:
Parere Favorevole

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Vice Segretario/Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Monica Fonti;

Con votazione palese (effettuata per appello nominale per i Consiglieri Bellopede e Zaghi), avente il seguente esito:

favorevoli n. 12

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre il Consiglio comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,

Con ulteriore votazione palese (effettuata per appello nominale per i Consiglieri Bellopede e Zaghi), avente il seguente esito:

favorevoli n. 12

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Documenti allegati* parti integranti e sostanziali del presente atto:

- pareri resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;
- Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2022 - Piano di Razionalizzazione corredato dalla Relazione Tecnica Anno 2022 (Allegato A);
- Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Allegato B).

** Gli allegati (ad eccezione dei pareri che sono sottoscritti dai competenti Responsabili di Servizio) sono firmati digitalmente dal presidente della seduta e dal verbalizzante al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.*



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

AREA 2 – FINANZIARIA, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 66 del 21/12/2023

OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 23/12/2014 e la successiva modifica ed integrazione dello stesso avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/10/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico annuale, da redigersi entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 65 del 22/12/2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 10 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021 – Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, commi che si riportano integralmente di seguito: *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare";

PRESO ATTO pertanto che la suddetta revisione straordinaria perveniva alle seguenti risultanze finali:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Società Amir SpA con una quota dello 0,90% | ⇒ | DA MANTENERE |
| 2. Società Geat SpA con una quota dello 0,27%; | ⇒ | DA MANTENERE |
| 3. Società Hera SpA con una quota dello 0,01% | ⇒ | DA MANTENERE |
| (società quotata sul mercato segmento FTSE Italia Mid Cap); | | |
| 4. Società Lepida SpA con una quota dello 0,01%; | ⇒ | DA MANTENERE |
| 5. Società Romagna Acque Società delle fonti SpA | ⇒ | DA MANTENERE |
| con una quota dello 0,10%; | | |
| 6. Società Italiana Servizi SpA - S.I.S. SpA | ⇒ | DA MANTENERE |
| con una quota del 0,57%; | | |
| 7. A.M. Srl Consortile – Agenzia Mobilità della | ⇒ | DA MANTENERE |
| Provincia di Rimini (esistente al 23/09/2016) con una | | |
| quota dello 0,64% | | |
| 8. Società Start Romagna Spa con una quota dello 0,08% | ⇒ | DA ALIENARE |

PRESO ATTO PERTANTO che nella stessa si disponeva di procedere all'alienazione mediante gara pubblica della partecipazione detenuta nella Società Start Romagna S.p.A., volontà già espressa precedentemente con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 08/04/2015 avente ad oggetto "Dismissione per alienazione delle partecipazioni azionarie detenute nella

società Star Romagna S.p.A. – indirizzi” e successivamente confermato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17/12/2019;

DATO ATTO:

- che con determinazione del Servizio Finanziario n. 279 del 28/12/2018 avente ad oggetto “ALIENAZIONE MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DELLE AZIONI DI START ROMAGNA SPA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA”, veniva indetta procedura ad evidenza pubblica, per la cessione delle azioni in possesso del comune di Morciano di Romagna nella società di capitali Start Romagna Spa, sotto riepilogate:

SOCIETA'	QUOTA AZIONI ENTE	QUOTATA IN BORSA	NOTE
START ROMAGNA SpA	n. 20.725	NO	Capitale Sociale al 31/12/2019 - €. 29.000.000,00 Quota partecipazione 0,07147%

- in data 28/12/2020 veniva pubblicato “AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA NELLA SOCIETA’ “START ROMAGNA S. P.A.”, C.F. – P.IVA: 03836450407” e fissata la relativa asta per il giorno per il giorno 02/02/2021;
- che nel termine suddetto non sono pervenute richieste di acquisto;
- che è stata inoltrata richiesta di liquidazione della quota di cui trattasi;

RAVVISATO PERTANTO che necessario, per le motivazioni emerse nella revisione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017, procedere alla richiesta, decorsi 12 mesi dall’esperimento negativo della procedura, di liquidazione direttamente da parte della società, sulla base dei criteri fissati dall’art. 2437ter del codice civile;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO CHE con l’acquisto effettuato dal Comune di Morciano di Romagna di una quota di nominali euro cinquecento (500,00) [corrispondente allo 0,0066237529% circa dell’intero capitale sociale] della società “Anthea s.r.l.” in data 18.09.2020 Rep. 18807 / 7224, risulta necessario verificare il fatto che la stessa società Anthea svolge attività di manutenzione stradale, organizzazione e manutenzione del verde pubblico, gestione immobili pubblici, servizi cimiteriali, oggetti sociali coincidenti con quelli di Geat S.p.a.; quest’ultima si occupa però anche delle attività di riscossione dei tributi locali, nonché della gestione dei servizi pubblicitari e pubblicità commerciale, i quali potrebbero essere di forte interesse nella gestione di questo Ente, che attualmente sta verificando la sussistenza delle condizioni per l’effettuazione di eventuali affidamenti in tal senso;

RITENUTO pertanto di procedere all’urgente verifica sui requisiti minimi necessari detenuti da Geat S.p.A. ai fini del mantenimento della partecipazione sociale;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

- 1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa e di approvare conseguentemente il Piano di razionalizzazione 2023, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) dal quale si evince l'indicazione di mantenere tutte le partecipazioni, salvo:
 - richiedere la liquidazione direttamente a Start Romagna S.p.A., sulla base dei criteri fissati dall'art. 2437ter del codice civile delle quote possedute stante precedente asta andata deserta;
 - procedere alla dismissione della quota posseduta in Geat S.p.a. in quanto le attività svolte dalla stessa si sovrappongono in alcuni casi a quelle svolte da Anthea s.r.l.;nonché di approvare le schede di rilevazione del piano di attuazione dei piani di razionalizzazione precedenti (Allegato B);
- 2) DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 3) DI INCARICARE i competenti uffici comunali alla predisposizione delle procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 6) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- 7) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione consiliare verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ARCH. ANDREA AGOSTINI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MONICA FONTI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e ss.mm*



Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

POSSEDUTE AL 31/12/2022

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

CORREDATO DALLA RELAZIONE TECNICA

ANNO 2022

ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.n. 175/2016



AMIR SPA

La Società Amir Spa (p. iva 02349350401) è di proprietà del Comune per lo 0,90% ed ha sede a Rimini in via Dario Campana n. 63. Il Comune di Morciano di Romagna è divenuto socio di Amir S.p.A. in seguito all'incorporazione di Amia Asset S.p.A.

Amir SpA costituita il 18/12/94 è una società strumentale pubblica posseduta al 100% da enti pubblici (da gran parte dei comuni della provincia di Rimini); è proprietaria degli impianti di depurazione e smaltimento e reti idriche della parte nord della provincia di Rimini (acquedotto, depuratore) dalla fonte alla distribuzione.

Ha per oggetto sociale l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione. La società AMIR SpA ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 5 anni sempre in utile, come si evince dall'allegato A3).

La partecipazione è di controllo analogo congiunto.

La società svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni della parte nord della Provincia di Rimini (rientranti nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del D. Lgs. 175/20169; pertanto è rispettato il requisito di cui all'art. 4 c. 1 del D. Lgs. 175/2016).

Relativamente al disposto dall'art. 20 c. 2 del D. Lgs. 175/2016 si rileva che l'Amir Spa non rientra in nessuna delle casistiche previste tranne la lettera c) e g):

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

4. Pertanto Amir Spa è oggetto del piano di razionalizzazione per le seguenti valutazioni:

- la Società Italiana Servizi SpA - S.I.S. SpA è proprietaria delle reti idriche della parte sud della provincia di Rimini dalla fonte alla distribuzione ed è pertanto una società strumentale posseduta al 100% da enti pubblici al pari della società Amir SpA; il Comune di Morciano di Romagna possiede quindi due partecipazioni in società che svolgono attività analoghe;

- al fine di contenere i costi di funzionamento delle due società aventi finalità analoghe (Amir Spa e Sis Spa) ma operanti in territori comunali differenti, è necessario una aggregazione delle stesse, aggregazione che, come successo per Amir Spa e Romagna Acque – società delle fonti Spa, si prevede incerta e complessa. La società Amir Spa con comunicazione pervenuta a fine anno 2015 ed indirizzata a tutti i soci, tra le finalità programmatiche di ordine generale per l'anno 2016 prevedeva testualmente un "Rafforzamento del governo pubblico del servizio idrico mediante l'attuazione dell'operazione di razionalizzazione societaria prevista da alcuni soci consistente nella incorporazione di Amir Spa in Romagna Acque – Società delle Fonti Spa". Si vedano a tal proposito, il verbale di assemblea ordinaria del 22/10/2015 di Amir Spa che conferisce all'Amministratore unico della società "mandato a valutare congiuntamente all'organo amministrativo di Romagna Acque le sinergie conseguibili con l'ipotesi di fusione per incorporazione di Amir Spa in Romagna Acque – Società delle fonti" ed il verbale di assemblea ordinaria del 16/12/2015 di Romagna Acque - Società delle fonti Spa che autorizza l'avvio al progetto di fattibilità dell'incorporazione in Romagna Acque – Società delle acque Spa di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna.

Mediante comunicazione da parte di SIS Spa del 24/09/2018, si è a conoscenza del fatto che è stato istituito un gruppo di lavoro che ha effettuato una ricognizione dei beni coinvolti nell'eventuale fusione, dei regimi contrattuali che regolano tali beni e dei valori riconosciuti in tariffa per tali beni e si è predisposta un'analisi di fattibilità del progetto di integrazione-accorpamento di tutti gli assets idrici della Romagna in capo a Romagna Acque.

Pertanto le partecipazioni in Amir Spa sono da mantenere in quanto, anche se in minima parte, le reti idriche insistenti nei territori sono di proprietà della società stessa.

Sarà cura ed interesse dell'Amministrazione comunale, al fine di rispettare il dettato dell'art. 20 T.U.S.P. come sopra descritto, farsi promotrice dell'aggregazione di Amir Spa e Sis Spa per le motivazioni anzidette.



HERA S.P.A. (Esclusa dal perimetro di ricognizione in quanto quotata in borsa)

La società Hera Spa (p. iva 04245520376) è di proprietà del Comune per lo 0,01%. Al 31/12/2022 Hera SpA costituita il 10/03/1995, ha sede a Bologna in viale C. Berti Pichat 2/4 ed è oggi quotata in borsa sul mercato segmento FTSE Italia Mid Cap.

L'Hera Spa ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici quali la gestione integrata delle risorse idriche ed energetiche, la gestione dei servizi ambientali ecc.

Per il comune di Morciano di Romagna la società gestisce le reti idriche (fognature, acquedotto, depuratore) di proprietà di S.I.S. Spa ed in minima parte di Amir Spa ed il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in linea con quanto previsto dall'art. 4 c. 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016.

Anche se scaduta il 14/03/2012 ed in regime di proroga, attualmente la gestione del servizio di raccolta e spazzamento è affidato ad Hera Spa in virtù delle convenzioni sottoscritte con gli ATO Provincia di Rimini, oggi Atersir (agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico).

Si riporta l'art. 2 c. 9-bis del D. Lgs. 175/2016: "Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (norma sugli ambiti territoriali), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16".

Si riporta inoltre l'art. 26 c. 3: "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015."

Hera Spa, non essendo posseduta al 100% da enti pubblici, non può essere considerata una società in house ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 ma è comunque una società multiutility a partecipazione maggioritaria pubblica.

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana e per questo tale società è esclusa dal perimetro di ricognizione.

Mediamente il valore di borsa si aggira attorno ai 3 euro; questo valore deve essere depurato dal dividendo in maturazione e comunque deve scontare il fatto che possa essere ceduto esclusivamente ad un ente pubblico (essendo soggette le azioni al sindacato di blocco).



LEPIDA SPA

La società Lepida Spa (partita iva 02770891204) è di proprietà del Comune per lo 0,0015% ed ha sede a Bologna in via della Liberazione 15.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale nel 2010 sottoscrivendo una azione del valore di 1.000,00 € in ottemperanza alla legge regionale 11/2004 che persegue la finalità di assicurare ai cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione dei servizi e nell'accessibilità e scambio di dati (rete regionale a banda larga destinata a collegare le PA della regione Emilia Romagna).

Lepida SpA costituita il 1/08/2007 è una società totalmente partecipata da enti pubblici (socio maggioritario è la Regione Emilia Romagna con il 99,3%). E' proprietaria e gestisce la rete Lepida, rete privata delle pubbliche amministrazioni per lo scambio di dati e servizi in attuazione della suindicata legge regionale 11/2004.

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione se non chiaramente i costi connessi alla gestione dei servizi affidatigli e non risultano incassati dividendi negli ultimi 5 anni.

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 1.000,00;

La partecipazione è di controllo analogo congiunto; rispetta l'art. 4 c. 1 e 2 del T.U.S.P. in quanto oltre ad espressa previsione normativa (legge regionale) l'attività svolta da Lepida Spa è strettamente necessaria al perseguimento della finalità istituzionali dell'ente che in questo caso è l'erogazione di un servizio pubblico di interesse economico generale (gestione rete Lepida).

Non ricorrendo quindi le condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. la partecipazione in Lepida spa non è oggetto di ricognizione e può essere pertanto mantenuta.



ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA

La Società Romagna Acque Società delle fonti Spa (partita iva 00337870406) è di proprietà del Comune per lo 0,10%.

La società ha sede a Forlì in piazza del Lavoro n. 35

Romagna Acque Società delle fonti Spa costituita il 15/3/94 è una società a totale capitale pubblico che in Romagna costituisce il principale produttore e distributore all'ingrosso di acqua potabile al cliente Hera Spa sulla base di un schema di ripartizione concordato da Atersir e un contratto di fornitura con la Repubblica di San Marino.

La società è proprietaria delle sorgenti, dighe, fonti da cui parte l'acqua distribuita con le reti idriche di Amir Spa (per la parte nord della provincia di Rimini) e S.I.S. Spa (per la parte sud della provincia di Rimini); il servizio idrico viene gestito infine da Hera Spa.

Ha per oggetto sociale la gestione degli impianti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna".

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è società patrimoniale delle reti ai sensi dell'art. 113 comma 13 del D. Lgs. n. 267/00 e svolge le seguenti attività:

la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del Servizio Idrico all'ingrosso negli Ambiti Territoriali Ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. R. n. 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 della L. R. n. 23/2011 e s.m.i.);

il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;

L'attività svolta da Romagna Acque Società delle fonti SpA è indispensabile e preordinata all'erogazione di un servizio pubblico di interesse economico generale e pertanto risulta necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale. La partecipazione soddisfa pertanto i requisiti previsti dall'art. 4 c. 1 e 2 del T.U.S.P.

La partecipazione è in linea anche con quanto previsto dall'art 4 c. 3: "Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

La società convocherà entro la fine dell'anno una assemblea straordinaria al fine di modificare lo statuto e le convenzioni ex art. 30 del Tuel nel rispetto del nuovo D. Lgs. 175/2016.

Nel rispetto della suddetta normativa, attualmente Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è una società "in house", ovvero una società retta da un sistema di regole, che la rendono una "delegazione interorganica" degli Enti partecipanti con le seguenti caratteristiche:

è a capitale interamente pubblico (cosiddetto requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");

svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri Soci (cosiddetto requisito della "prevalenza dell'attività");

è sottoposta ad un controllo, da parte dei Soci, analogo a quello che gli Enti stessi esercitano sui propri servizi (cosiddetto requisito del "controllo analogo");

La società ricade nell'ipotesi specifica prevista dall'articolo 20, comma 2, lett. "c" del D.Lgs.175/2016 per la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), ma, per ovvi ed evidenti motivi (privilegiare il mantenimento della società "di area vasta" che, oltre a detenere i beni, eroga anche il servizio) si ritiene di assoggettare all'obbligo di eliminazione delle "partecipazioni doppioni", stabilito dal citato comma, Amir, non Romagna Acque.

L'Amministrazione Comunale promuoverà quindi l'avanzamento del percorso di razionalizzazione delle società che gestiscono il patrimonio idrico, percorso che la società Romagna Acque – Società delle fonti Spa e tutte le società degli asset del ciclo idrico della Romagna hanno avviato mediante piani di fattibilità allo studio dei tecnici.



SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI SPA - S.I.S. SPA

La Società Italiana Servizi, abbreviata in S.i.s. Spa (partita iva 01289310409) è di proprietà del Comune per lo 0,57% ed ha sede a Cattolica (RN) in Piazza delle Repubblica n. 12.

S.i.s. Spa costituita il 30/10/1995 è una società strumentale posseduta al 100% da enti pubblici. E' proprietaria degli impianti di depurazione e smaltimento e reti idriche della parte sud della provincia di Rimini (acquedotto, depuratore) dalla fonte alla distribuzione.

La maggior parte delle reti che attraversano il Comune di Morciano di Romagna sono di proprietà della S.i.s. SpA

La S.i.s. SpA non è titolare di un affidamento diretto di servizi pubblici locali, non svolge funzioni volte a soddisfare esigenze industriali o commerciali, non svolge funzioni a supporto amministrativo di natura pubblicitaria e non svolge servizi esternalizzati dagli Enti Locali Soci; è a tutti gli effetti una società strumentale degli enti proprietari soggetta ad un controllo analogo congiunto.

Ha per oggetto sociale l'amministrazione e la gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui; rientra pertanto nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 del T.U.S.P..

La partecipazione è in linea anche con quanto previsto dall'art 4 c. 3: "Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato."

Dalle risultanze contabili non risultano costi collegati alla partecipazione.

La società S.i.s. SpA ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 5 anni sempre in utile.

Ai fini del rispetto dell'art. 20 c. 2 lett. c) e g) si rimanda alle considerazioni fatte per Amir Spa.

Nel 2015 è stata approvata la modifica dello statuto della S.i.s. Spa ed in data 2/03/2016 l'Assemblea straordinaria dei soci ha adottato il nuovo statuto.

Anche l'Assemblea ordinaria dei soci della S.i.s. Spa, nella medesima seduta del 2/03/2016, ha preso atto che la società Romagna Acque – Società delle fonti spa ha avviato il lavoro per la predisposizione di uno studio di fattibilità in merito alla proposta di unificazione tra la società Romagna Acque e le società degli Assets della Romagna.

Sempre ai fini del contenimento dei costi di funzionamento si fa presente che S.i.s. Spa ha nominato un Amministratore unico in luogo del C.d.A. anche presso la partecipata S.I. Sole Srl ed ha avviato un percorso finalizzato alla dismissione della stessa partecipata.



AGENZIA DI MOBILITA' ROMAGNOLA, AMR SRL CONSORTILE

Nell'anno 2015 Agencia Mobilità della Provincia di Rimini si è trasformata in una società consortile a r.l. ed ha approvato un progetto di fusione per la costituzione di una Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile in essere dal 1/03/2017. Sempre da questa data, a seguito di scissione, è stata costituita la società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile.

L'Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. consortile (partita iva 02143780399) ha sede a Cesena (FC) in via Giordano Bruno 160. Svolge una funzione di controller dell'intero sistema del servizio di trasporto pubblico (sostituisce la precedente Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini) e percepisce i contributi dalla Regione e dai Comuni girandoli al Consorzio A.T.G. S.p.a.. Quest'ultimo è il gestore del servizio di trasporto pubblico locale nato nel 2002 tra imprese pubbliche e private esercenti servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio romagnolo; il suo capitale sociale è sottoscritto all'80% da aziende a capitale pubblico e per il restante 20% da aziende a capitale misto pubblico/privato e tra i soci vi è anche Start Romagna S.p.a.

Agenzia Mobilità Romagnola è una Società a responsabilità limitata consortile di proprietà degli Enti Locali delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nata dalla fusione delle precedenti Agenzie a dimensione provinciale. Queste furono istituite in Emilia-Romagna nei primi anni Duemila nell'ambito del processo di riforma, quale strumento di governo del sistema di trasporto pubblico locale.

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 ss.mm.ii. e può essere così riassunto

1. definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;
2. progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
3. esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
4. può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Inoltre l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

La partecipazione è di controllo analogo congiunto.

La società svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni partecipanti, pertanto è rispettato il requisito di cui all'art. 4 c. 1 del D. Lgs. 175/2016.

La partecipazione può essere mantenuta.



START ROMAGNA S.P.A.

La partecipazione del comune di Morciano di Romagna in Start Romagna risulta essere la seguente:

SOCIETA'	QUOTA AZIONI ENTE	QUOTATA IN BORSA	NOTE
START ROMAGNA SpA	n. 20.725	NO	Capitale Sociale al 31/12/2019 - €. 29.000.000,00 Quota partecipazione 0,07147%

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017 avente ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare”* si disponeva di procedere all’alienazione mediante gara pubblica della partecipazione detenuta nella Società Start Romagna S.p.A., volontà già espressa precedentemente con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 08/04/2015 avente ad oggetto *“Dismissione per alienazione delle partecipazioni azionarie detenute nella società Star Romagna S.p.A. – indirizzi”* e successivamente confermato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17/12/2019.

Con determinazione del Servizio Finanziario n. 279 del 28/12/2018 avente ad oggetto *“ALIENAZIONE MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DELLE AZIONI DI START ROMAGNA SPA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA”*, veniva indetta procedura ad evidenza pubblica, per la cessione delle azioni in possesso del comune di Morciano di Romagna nella società di capitali Start Romagna Spa.

In data 28/12/2020 veniva pubblicato *“AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA NELLA SOCIETA’ “START ROMAGNA S. P.A.”, C.F. – P.IVA: 03836450407”* e fissata la relativa asta per il giorno per il giorno 02/02/2021, nel cui termine suddetto non sono pervenute richieste di acquisto;

Si è proceduto alla richiesta di liquidazione direttamente da parte della società, sulla base dei criteri fissati dall’art. 2437ter del codice civile.



GEAT S.P.A.

La società Geat Spa (p. iva 02418910408) è di proprietà del Comune per lo 0,27% ed ha sede a Riccione in via Lombardia n. 17.

Geat SpA costituita il 20/02/1995 nasce come azienda speciale e si trasforma in società per azioni il 6/12/2000.

E' posseduta al 100% da enti pubblici ed il socio maggioritario è il Comune di Riccione (98,11 %).

La società ha come oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli enti soci ovvero degli enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli enti soci la convenzione di cui all'art. 30 T.U. n. 267/2000, dei servizi strumentali all'attività di questi ultimi o delle funzioni amministrative di competenza dei medesimi in aree specifiche quali: gli interventi di valorizzazione e conservazione degli immobili e impianti di proprietà, la realizzazione e cura dell'arredo urbano, l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari, di riscaldamento di illuminazione pubblica, nonché attività di riscossione dei tributi locali e gestione dei servizi pubblicitari e pubblicità commerciale.

La Geat SpA è pertanto una società strumentale degli enti proprietari e in ottemperanza alle norme vigenti l'Amministrazione ha acconsentito alla sua trasformazione in società strumentale.

Il Comune di Morciano di Romagna ha negli anni stipulato delle convenzioni per l'espletamento di alcune attività istituzionali, legate alla gestione dei servizi cimiteriali.

Si dà atto che Anthea srl svolge attività di manutenzione stradale, organizzazione e manutenzione del verde pubblico, gestione immobili pubblici, servizi cimiteriali, oggetti sociali coincidenti con quelli di Geat S.p.a.; quest'ultima si occupa però anche delle attività di riscossione dei tributi locali, nonché della gestione dei servizi pubblicitari e pubblicità commerciale, i quali potrebbero essere di forte interesse nella gestione di questo Ente, che attualmente sta verificando la sussistenza delle condizioni per l'effettuazione di eventuali affidamenti in tal senso.

Essendo le attività svolte da Geat S.p.a. in parte coincidenti con quelle di Anthea la partecipazione verrà dismessa.



ANTHEA S.R.L.

Con atto a rogito del Notaio Mariangela di Taranto registrato a Rimini il 23.09.2020 al num. 7947 e Camera di Commercio della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini depositata il 24.09.2020 Prot. n. 54344/2020 con il quale il Comune di Morciano di Romagna ha acquistato il diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, di una quota di nominali euro cinquecento (500,00) [corrispondente allo 0,0066237529% circa dell'intero capitale sociale] della società "Anthea s.r.l." in data 18.09.2020 Rep. 18807 / 7224.

Anthea è una società a responsabilità limitata con sede legale nel Comune di Rimini.

Si tratta di una società in house, interamente partecipata da soci pubblici: i Comuni di Rimini, di Bellaria-Igea Marina, di Santarcangelo e di Morciano di Romagna. Anthea ha come oggetto aziendale l'esercizio – in regime di affidamento diretto – di servizi afferenti la conservazione, la valorizzazione e la gestione del territorio e del patrimonio degli enti pubblici che ne sono soci o affidanti nel loro interesse.

COMPOSIZIONE SOCIETARIA

(Valore nominale unitario delle quote: 1 euro)

COMUNE DI RIMINI (RIMINI HOLDING S.P.A.) > 99,979%

COMUNE DI SANTARCANGELO > 0,007%

COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA > 0,007%

COMUNE DI MORCIANO DI RIMAGNA > 0,007%

Il comune di Morciano di Romagna ha proceduto all'affidamento in house di servizi vari di manutenzione e gestione del patrimonio, unitamente ad importanti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione, per i quali si rimanda agli specifici disciplinari sottoscritti.

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

**SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 4, TUSP)**

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2023, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2022.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2022 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a

titolo gratuito PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2022 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione

STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a

titolo gratuito STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società

STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della società

STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Cessione quote****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	03836450407
Denominazione	START ROMAGNA S.P.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di alienazione avviata
Motivazioni della mancato avvio della procedura	
Data di deliberazione della liquidazione	
Stato di avanzamento della procedura	
Data di deliberazione della revoca	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	L'asta pubblica per la cessione delle quote ha dato esito negativo. Essendo decorsi più di 12 mesi dall'esperimento negativo della procedura, si è proceduto alla richiesta, direttamente alla società, della liquidazione delle quote, sulla base dei criteri fissati dall'art. 2437 <i>ter</i> del c.c.
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.